

**REPUBBLICA ITALIANA**

**N. 622 REG. SENT.**

**In nome del Popolo Italiano**

**ANNO 2007**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**N. 39 REG. RIC.**

**PER LA TOSCANA**

**ANNO 2007**

**- II<sup>^</sup> SEZIONE -**

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **39/2007** proposto da **PALLESI LORENZO** che si rappresenta e difende in proprio con domicilio eletto in Firenze, Via Ricasoli n. 40 presso la Segreteria del T.A.R.;

**c o n t r o**

- il **COMUNE DI MONTECARLO**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Altavilla con domicilio eletto in Firenze, Lungarno A.Vespucci n. 20 presso l'avv. Andrea Cuccurullo;

**P E R L ' A N N U L L A M E N T O**

del diniego di accesso ai documenti che il Comune di Montecarlo ha emesso con la nota 15.12.2006, prot. N. 16767, e di ordinare alla stessa amministrazione di consegnare la documentazione richiesta con la nota 27.09.2006 prot. N. 13163;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecarlo;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del **21 febbraio 2007**, relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola SPIEZIA, il sig. Lorenzo Pallesi e l'avv. Andrea Cuccurullo delegato da Giancarlo Altavilla;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## F A T T O   E   D I R I T T O

Con ricorso notificato al Comune di Montecarlo (LU) il 10.1.2007 il consigliere comunale Pallesi Lorenzo ha impugnato il diniego di accesso al parere legale citato nella delibera giuntale 6.2.2006 n. 14 appostogli dapprima con nota 21.10.2006 n. 14353 e di poi (nonostante il sollecito effettuato dal difensore civico della Prov. di Lucca cui l'interessato si era rivolto) anche con successiva nota 13.12.2006 n. 16767 a firma del segretario Comunale.

Il diniego era motivato con riferimento alla necessità di far rientrare tra gli atti segreti sottratti all'accesso anche gli scritti redatti dai legali in occasione di consulenze rese alla P.A. e tutelati dall'art. 200 cod.proc.civ. e dall'art. 622 cod.pen.; il consigliere comunale ricorrente, peraltro, censurando per violazione di legge l'impugnato diniego in relazione alle prerogative indicate dall'art. 43, comma 2, del T.U. Enti locali n. 267/2000 a favore dei consiglieri comunali al fine di garantirne il pieno esercizio del mandato elettorale, ha, quindi, chiesto a questo giudice di ordinare l'esibizione e la consegna in copia dei documenti invano chiesti con la nota 27.9.2006 n. 13163.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montecarlo che ha insistito per il rigetto della domanda, contestando che per tale accesso agli atti

assuma un rilievo particolare la posizione di consigliere comunale del ricorrente.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. In diritto la pretesa del ricorrente appare fondata.

Infatti, in primo luogo, ai sensi dell'art. 43 Testo Unico Enti locali n.267/2000 il consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del proprio comune “tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato” e tra questi la giurisprudenza ha espressamente contemplato anche “pareri legali richiesti dall'Amministrazione comunale onde prenderne conoscenza e poter intervenire a riguardo” (vedi C.d.S. 4.5.2004 n. 2716) nell'esercizio delle prerogative di verifica politica e gestionale dell'attività dell'organo giuntale e dell'apparato amministrativo in genere, tipica espressione del mandato elettorale.

2.1. In secondo luogo va, altresì, disatteso l'assunto del Comune nella misura in cui esclude che il parere abbia natura endoprocedimentale e che la delibera giuntale che lo ha recepito sia stata assunta nell'esercizio di poteri amministrativi: invero al riguardo la natura endoprocedimentale del parere deriva dal fatto stesso che la Giunta di Montecarlo lo richiama espressamente nelle premesse poste alla delibera con cui ha deciso di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca nei confronti del consigliere comunale Tiziana Ulivieri per la pretesa difesa dell’ “integrità morale” degli amministratori comunali in relazione al contenuto dell'articolo a sua

firma pubblicato sul quotidiano “Il Tirreno” il 6.12.2005; inoltre l’iniziativa giurisdizionale è stata presa dalla Giunta (con voti unanimi favorevoli) in difesa da “affermazioni diffamatorie” dell’onorabilità del Comune stesso, quale ente locale rappresentato dall’amministrazione in carica.

2.2. Né risulta pertinente il richiamo fatto dall’amministrazione comunale al principio secondo cui, essendo il segreto professionale specificamente tutelato dall’ordinamento, sono sottratti all’eccesso gli scritti “lato sensu difensionali” (ai sensi del D.P.C.M. 26.1.1996 n. 200, art. 2): infatti nel caso di specie – come sopra detto - si tratta di un parere le cui conclusioni hanno costituito il presupposto della deliberazione di sporgere querela per diffamazione, adottata all’unanimità dalla Giunta comunale di Montecarlo e, quindi, non è configurabile la diversa ipotesi del parere legale reso (in relazione a lite in potenza) nell’ambito di rapporto fiduciario e riservato intercorrente tra difensore ed assistito e non reso – invece – pubblico (sia pure nelle sole conclusioni) attraverso la confluenza del medesimo in un procedimento amministrativo della cui determinazione conclusiva costituisce il supporto istruttorio tecnico (vedi in termini T.A.R. Sicilia, Catania, sez. 1, 11.2.2006 n. 11 nonché C.d.S. 15.4.2004 n. 2163 e 13.10.2003 n. 6200).

Infine (a confutazione di quanto asserito dal Comune resistente negli atti difensivi) va ribadita la particolare posizione dei consiglieri comunali (come è il ricorrente) cui l’ordinamento – come già sopra detto – riconosce il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte “le

notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato” (vedi T.U. n. 267/2000): in conseguenza il consigliere comunale in questione ha titolo ad acquisire la documentazione relativa alla citata delibera giuntale n. 14/2006 al fine di poter esercitare le prerogative (di valutazione dell'attività dell'organo esecutivo di vertice) connesse all'esercizio del mandato elettorale.

3. Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato al Comune di Montecarlo (LU) di consegnare al ricorrente copia della documentazione richiesta con la nota 27.9.2006 n. 13163. Peraltro ad avviso del collegio ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, considerate le caratteristiche della controversia in punto di diritto.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II<sup>A</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Montecarlo (LU) di consegnare al ricorrente copia della documentazione meglio indicata in epigrafe.

Oneri di lite compensati tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il **21 febbraio 2007**, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI

- Presidente

Vincenzo FIORENTINO

- Consigliere

Lydia Ada Orsola SPIEZIA

- Consigliere, rel.est.

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Lydia Ada Orsola Spiezia

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 APRILE 2007

Firenze, lì 6 APRILE 2007

Il Direttore della Segreteria

F.to Silvana Nannucci